

## Editoriale

### P. Francesco Ciccimarra1 EDITORIALE

L'estate consegna alla memoria momenti particolarmente significativi difficili da dimenticare, alcuni legati all'attività istituzionale dell'AGIDAE, altri connessi con la vita legislativa del nostro Paese. Appartengono alla prima serie l'esperienza del **Campus estivo "Torino 2017"** e la sottoscrizione definitiva del **primo CCNL AGIDAE** destinato ai lavoratori dipendenti dalle Università Pontificie, Facoltà Ecclesiastiche, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Istituti di Alta Formazione, ecc.. Fa parte invece dell'altra serie l'approvazione definitiva del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante le nuove Norme che disciplinano **le attività del c.d. Terzo Settore**.

Questo numero della Rivista offre ampio spazio alla straordinaria esperienza formativa di Torino: cinque Corsi di formazione in contemporanea, oltre 170 partecipanti tra docenti e discenti, in un'atmosfera di impegno culturale e di condivisione di vita davvero eccezionale. **La settimana estiva AGIDAE** è diventata ormai un appuntamento "storico": da oltre 26 anni, dalla fine degli Anni 80 ad oggi, ininterrottamente si è data la possibilità di condividere momenti di formazione, aggiornamento, scambio di idee ed esperienze maturate sul terreno concreto talvolta difficile dell'apostolato scolastico, assistenziale, gestionale, ecc., nella consapevolezza che soltanto la conoscenza approfondita delle realtà umane e normative possa offrire gli strumenti necessari per ottenere risultati apprezzabili.

L'approvazione della legge sul terzo settore conclude una lunga fase di preparazione, spesso contrastata a livello di convinzioni politiche e sociali. Siamo di fronte al superamento dello storico Decreto 460/1997 istitutivo delle ONLUS, le Organizzazioni Non Lucrative di Attività Sociali, i cui risultati probabilmente hanno tradito le attese. E non poteva forse essere diversamente, posto che si trattava di una Normativa di natura esclusivamente fiscale. Il Decreto Legislativo n. 117/2017, che approva il nuovo **CODICE DEL TERZO SETTORE**, intende ridisegnare l'intero settore del sociale introducendo principi normativi più precisi in ordine alla individuazione dei soggetti e delle attività. Si legge nell'art. 4, comma 1, che:

*"Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ....."*

Agli Enti religiosi il Codice dedica un'apposita norma, l'art. 4/3, che così recita:

*"Agli enti religiosi civilmente riconosciuti **le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività** di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività **adottino un Regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata**, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel **Registro unico nazionale del Terzo settore**. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito **un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.**"*

Il successivo art. 5, disciplinando le attività di interesse generale, meritevoli di particolare tutela da parte della nuova legge, fa riferimento ad attività aventi per oggetto, ad es., interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-assistenziali, educazione, istruzione e formazione professionale, formazione universitaria e post universitaria, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, formazione extra scolastica, ecc., non dimenticando tuttavia di ricordare che tali attività devono essere

effettuate **senza fine di lucro**. Peccato che il Legislatore non ha ritenuto di precisare in concreto quest'ultimo concetto, affidando il tutto, come sempre, purtroppo, alla libera interpretazione di altri soggetti.

Per gli Enti ecclesiastici è stata riservata una sorta di "finestra" attraverso la quale poter operare in alcune attività, **separando e destinando uno specifico patrimonio e utilizzando una contabilità separata**. Nell'immediato futuro non mancheranno occasioni di maggiore approfondimento allo scopo di comprendere appieno se e quali possono essere i vantaggi effettivi di questo nuovo sistema di gestione rispetto alla situazione vigente. Non c'è dubbio, intanto, che uno dei temi più interessanti riguardi proprio la separazione di una parte del patrimonio dell'Ente ecclesiastico destinato ad attività TS e il relativo controllo da parte dell'Autorità ecclesiastica. In ogni caso, il nuovo Codice del Terzo Settore ha inaugurato una nuova stagione che attende di essere realizzata e compresa forse come opportunità.